

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FIAB BELLUNO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'associazione promozione sociale denominata "FIAB BELLUNO". L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "aps" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Belluno.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà e di difesa dell'ambiente.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

- diffondere l'uso della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani in città che per il tempo libero; unire e dare più forza a coloro che già usano la bicicletta o che la userebbero se le strade fossero meno pericolose;
- richiedere e sostenere una politica di moderazione del traffico e di interventi a favore della mobilità ciclabile, sia urbana che turistico-escursionistica;
- promuovere un cambiamento culturale che favorisca modelli di vita meno inquinanti e nocivi, in particolare nel settore dei trasporti;
- collaborare con altre associazioni e singole persone che operano nel nostro territorio in ambiti culturali e sociali diversi.

intende sviluppare: le seguenti attività :

- organizzare ciclogite di gruppo, di durata e impegno diversi, prive di carattere agonistico, che favoriscano una più approfondita conoscenza e valorizzazione del territorio;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- creare altri momenti di incontro (proiezioni di diapositive e filmati delle gite, dibattiti, manifestazioni, ecc.) per favorire la diffusione della cultura e della politica della bicicletta;
- collaborare con le istituzioni pubbliche, con le associazioni interessate, con tecnici ed esperti del settore, per gli stessi obiettivi;
- studiare, raccogliere ed eventualmente pubblicare itinerari e percorsi per l'escursionismo e il turismo in bicicletta.

Articolo 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB-Onlus) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno un socio onorario, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, che possono esercitare direttamente o per delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata oltre all'eventuale delega

Ogni socio può delegare in forma scritta un altro socio a rappresentarlo nell'assemblea con diritto di partecipazione alle votazioni.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione stabilita dal direttivo.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Non sono ammesse iniziative in nome dell'associazione di singoli soci o gruppi di essi che non siano state preventivamente e formalmente approvate dal consiglio direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito salvo l'eventuale rimborso delle spese più di lista per l'espletamento di funzioni o di particolari incarichi ricevuti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione motivata da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato e l'esclusione disposta dal direttivo, hanno effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) organo di controllo, se obbligatorio

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea ordinaria approva inoltre eventuali regolamenti interni proposti dal direttivo, le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

E' compito dell'assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto leg.vo 117/17.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sul cambiamento dell'oggetto sociale e sullo scioglimento dell'associazione: in tali casi è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Il Presidente, il vice-Presidente devono essere membri del Consiglio Direttivo e sono eletti dal Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessaria oppure può essere richiesta da 1/3 dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta anche digitale a tutti i soci almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno, trascorsa almeno 1 ora dalla prima.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione.

Il Presidente dell'assemblea ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

L'Assemblea Ordinaria ogni triennio elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni votante potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri. A parità di voti sarà eletto il più giovane di appartenenza all'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica 3 anni e, in caso di dimissioni di alcuni membri, il consiglio direttivo composto dai rimanenti membri resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci che hanno fatto pervenire la propria candidatura al Presidente, entro le ore 12:00 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente a quello di effettuazione dell'Assemblea.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla sua nomina designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente; può affidare, a soci non membri del direttivo, ulteriori incarichi ritenuti necessari quali il Tesoriere e il Segretario.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, la convocazione può avvenire nelle forme che il direttivo stabilirà essere le più idonee.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Delibera inoltre sull'ammissibilità e sulla esclusione dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazione e senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci previa delibera del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità fissate dal direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci e i rendiconti, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Articolo 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, enti pubblici, Stato e Unione Europea;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- le raccolte fondi

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 16

L'esercizio finanziario chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 117/107 e succ. modificazioni.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 17

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a FIAB nazionale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e [dalle norme del Codice del Terzo Settore](#).